

Giovanna Petti Balbi
***Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile
a Genova nel secolo XIV***

[A stampa in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di Maria Clara Rossi, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre edizioni, 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 153-182
© dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV

Giovanna Petti Balbi

Il titolo è volutamente provocatorio: all'espressione *domna et domina* avrei dovuto aggiungere *in habitu viduali* o usare espressioni forti come *uxor gaudet de morte mariti* o la «tentation du veuvage»¹, in sintonia con posizioni storiografiche recenti che forniscono un ritratto più positivo e più dinamico dello stato vedovile femminile². L'omissione dipende dal fatto che anche la donna genovese manifesta le proprie potenzialità soprattutto dopo la morte del coniuge con una più responsabile partecipazione alla vita familiare, economica, sociale e professionale e con scelte di vita proprie, ma già prima ha una certa libertà e un ruolo attivo nella vita cittadina.

1. Le fonti

Ho limitato l'arco cronologico al secolo XIV per una scelta non casuale. I pochi studi, datati o più recenti sui comportamenti familiari e sulle pratiche testamentarie in ambito genovese, si sono concentrati sui secoli XII e XIII, attingendo ai notai editi. Per i secoli successivi la ricchezza del fondo notarile, quasi del tutto inedito, non consente una ricerca di ampio respiro dilatata nel tempo, anche perché, a differenza di quanto accade in sedi come Milano e Venezia non esiste qui uno specifico archivio o ufficio notarile per la raccolta dei testamenti³.

Anche per una sorta di logica continuità mi è parso opportuno indirizzarmi verso il Trecento, a cui già Diane Owen Hughes aveva rivolto qualche attenzione. Il lavoro è basato su una selezione parziale di tipo

seriale, che mira a inserire le disposizioni testamentarie femminili nel vissuto, alla luce del quadro normativo, delle strutture parentali, degli assetti dotali e patrimoniali e dei coevi testamenti maschili, superando la dicotomia tra norma codificata e pratiche comportamentali. Sono stati esaminati oltre 300 testamenti di differenti notai che offrono un osservatorio privilegiato sulla vita quotidiana genovese, perché questi professionisti annoverano tra la loro clientela per prestazioni professionali di vario tipo sia esponenti dell'aristocrazia cittadina, sia persone più modeste, di cui raccolgono le volontà, pur calandole in formule giuridiche stereotipe. Si tratta però di un sondaggio con un numero assai esiguo di testamenti per una città che contava prima della grande peste 50-60.000 abitanti⁴ e che non ha la presunzione di offrire stime numeriche definitive.

Per l'inizio del secolo è stata esaminata soprattutto la produzione di Leonardo de Garibaldo, notaio scriba della curia arcivescovile, davanti al quale vengono trattate cause matrimoniali, annullamenti e divorzi⁵. Particolarmente utile per la metà del secolo è stato il prolifico Tommaso Casanova, già segnalato da Diane Owen Hughes⁶, che è il notaio preferito dall'aristocrazia cittadina, di cui registra in molti cartolari e filze attività commerciali, partecipazione politica, strategie familiari e personali, testamenti, in una parola la vita e la morte. Inoltre un dossier di circa trenta carte di un notaio ignoto risalente al febbraio 1348 con settanta atti, la metà dei quali costituita da testamenti di persone di modesta condizione sociale⁷, integra e si confronta con quelli redatti nello stesso arco temporale dal Casanova per l'aristocrazia cittadina. Al di là della coincidenza temporale e del diverso milieu sociale frequentato dai due notai, appare significativa questa documentazione posta in essere in una congiuntura particolare da donne e uomini già colpiti o timorosi di cadere preda della grande peste, benché risulti assai forte l'omogeneità formale con i testamenti redatti in tempi di normalità.

Più difficile è stato operare una scelta per la fine del secolo, quando la produzione e il numero dei notai sale vorticosamente. Inoltre taluni dei professionisti più attivi su piazza, come Andreolo Caito, sembrano quasi del tutto evitare la registrazione delle ultime volontà e altri, come Benvenuto Bracelli, Guirardo Parisola o Giuliano Canella, appaiono più interessati al mondo degli affari, alla navigazione, al commercio degli

schiavi e solo saltuariamente alle pratiche testamentarie. Per tutto il secolo però la campionatura risulta fortemente condizionata dalla ricchezza della documentazione, prodotta da differenti notai, non sempre omogenea e sistematica, a prescindere dalla mediazione scritta dei notai⁸.

2. Il testamento

Il testamento, «un acte qui rythme les différentes étapes de la biographie féminine»⁹, apre uno spiraglio privilegiato sulla condizione femminile che difficilmente può essere colta da altre azioni compiute in vita, perchè sotto l'urgenza di parti e di malattie o per il tipico pericolo di morire *ab intestato* le donne ricorrono al notaio per dettare le estreme volontà. Il testamento diventa spesso il racconto di un'esistenza e permette di individuare il rango sociale, lo stato civile, la situazione familiare ed economica, la religiosità della testatrice, in un testo messo per iscritto e strutturato formalmente dal notaio, ma da lei suggerito e organizzato¹⁰. Si tratta di «uno strumento di memoria e di perpetuazione sociale che permette di scrivere il futuro dei posteri»¹¹, di un discorso proiettato sull'avvenire che guarda sì all'al di là, alla salvezza dell'anima, ma anche all'al di qua, alle sorti dei propri cari e dei propri beni, attraverso una selezione soggettiva dei beneficiati non sempre in sintonia con dettami statuari o con prassi consuetudinaria. La normativa genovese autorizza uomini e donne, sani o infermi, a testare in completa libertà, senza costrizioni altrui¹², così che le donne che dettano le loro volontà sono numerose, quasi quanto gli uomini, con un'escalation che raggiunge l'apice intorno alla metà del secolo. L'incremento dell'accesso femminile a questo strumento giuridico è in sintonia con quanto accade a Venezia ove il rapporto tra i due sessi è quasi equivalente e può spiegarsi, oltre che con la piena libertà di testare concessa alle donne di qualsiasi condizione¹³, con la peste e l'incombente pericolo di morte.

Le donne sposate superano di poco le vedove, mentre tra gli uomini predominano nettamente gli sposati su pochi vedovi o celibi. Per quanto attiene lo stato fisico l'attività testamentaria maschile è equamente divisa tra sani e malati, mentre tra le donne predominano le inferme, anche

senza includervi le gravide. Come tra gli uomini è la navigazione, la partenza per un viaggio, per le donne è l'approssimarsi del parto l'occasione più esplicitamente dichiarata per giustificare la volontà di mettere ordine nelle proprie faccende, oltre naturalmente la malattia, l'età avanzata e la topica paura di morire *ab intestato*. È però lo stato civile a generare una profonda differenziazione: vedove e sposate quasi si equivalgono, mentre gli uomini sposati sono vistosamente più numerosi dei pochi vedovi o celibi. E rispetto al passato sembra in calo il numero dei figli, soprattutto tra gli aristocratici, nonostante parecchi uomini e donne siano già alle seconde o terze nozze e vengano ricordati figli naturali.

In questa non sempre libera manifestazione di volontà, perché talora è citata la presenza o l'autorizzazione del padre o del marito a testare, i segni del vissuto si possono solo intuire da labili indizi non sempre espressi. Secondo un topos storiografico suggerito soprattutto dalla situazione fiorentina, ritenuta la più sfavorevole¹⁴, le donne appartenenti all'aristocrazia cittadina di sangue o di danaro rimangono ancorate all'imperante organizzazione familiare; a Genova invece propongono talora scelte eversive rispetto alla norma, con l'appropriazione di uno spazio proprio in cui, ripercorrendo il loro vissuto, manifestano un senso di libertà, uno stato di malessere, un'affezione coniugale, che si ripercuote sull'organizzazione della propria morte, sulla famiglia e sulla vita futura della prole e dei congiunti. Le donne di modesto rango, più direttamente coinvolte nell'attività professionale dei congiunti, manifestano una certa sintonia di vita affettiva e lavorativa con i mariti e i loro testamenti propongono un modello di organizzazione familiare di corto respiro, con i coniugi che si designano a vicenda eredi, anche in presenza di figli.

La presenza o l'assenza di prole incide pesantemente sul rapporto di coppia e sulle disposizioni testamentarie, ma lo *status* sociale rimane la discriminante che più ha condizionato il vissuto e condiziona il presente e il futuro. Sono sempre manifestati lo stato civile e fisico, il luogo della sepoltura, le donazioni *pro anima* e *pro missis canendis* e già questi dati, al di là dell'omogeneità formale, fanno emergere situazioni diverse sul piano affettivo e cetuale. I testamenti di ambo i sessi recano sempre indicazioni relative al luogo di sepoltura, le spese per le esequie, le messe di suffragio, le opere di beneficenza, la distribuzione di elemosine a luoghi

pii o a persone *pro anima*, con il solito «delirio funebre», come l'ha definito il Le Goff⁵, ovviamente correlato al patrimonio. Oltre gli appartenenti alla cerchia familiare, le persone beneficiate sono religiosi, donne, vedove, orfane, fanciulle da sposare, nutrici e serve, con una sorta di polarizzazione della carità verso l'ambito femminile anche non familiare soprattutto da parte delle testatrici.

Oltre l'edificio religioso gli aristocratici indicano la cappella o il monumento funebre, talora fatto erigere da loro stessi, quasi per sfidare la morte e assicurare memoria di sé e del proprio lignaggio. Le donne si limitano a indicare l'edificio religioso, lasciando talora a discrezione del marito o degli eredi questa scelta, conscie forse del fatto che «la memoire qu'on tient d'elles est courte», perché sono elementi "transitori" del lignaggio¹⁶. Talune forniscono indicazioni più precise: prevalgono quante scelgono di rimanere unite al coniuge, nel monumento del marito o del suocero, invece che in quello della famiglia originaria, volendo in un questo modo palesare il peso acquisito nel nuovo lignaggio incrementato dai figli. In caso di seconde nozze, forse per non sapere scegliere tra i due casati, ricorrono alla tomba dei genitori, come fa Caterina vedova di Giovanni Spinola e di Galeotto Piccamiglio¹⁷.

3. Il matrimonio

Il matrimonio rappresenta un momento fondamentale nell'organizzazione familiare e nella vita della donna, destinata alle nozze o al convento per esigenze altrui. La scelta, effettuata dai parenti in età precoce *per verba*, avviene in ambito limitato con uno «scambio ristretto» all'interno del clan familiare o del ceto di appartenenza, salvo qualche sporadica deviazione esogamica compiuta soprattutto da professionisti, giudici, notai, medici che cercano di migliorare il loro stato sociale sposando donne di rango più elevato, talora in età adulta o vedove¹⁸.

Le promesse di matrimonio (gli *sponsalia*) vengono contratte dai parenti senza il consenso degli sposi, quando la donna è ancora in età pupillare, in genere tra gli 8 e gli 11 anni, ma anche prima: di conseguenza è scontata l'adesione alla volontà del padre o del clan familiare per la

mancanza di una personalità in grado di decidere autonomamente. Sono contemplati provvedimenti quali l'esclusione dall'eredità paterna e materna *contra puellas que se meritaverint a se ipsis* senza il consenso dei genitori, ma anche annullamenti di unione forzate¹⁹. Anzi la giovane età può diventare una potente arma nelle mani delle giovinette per sottrarsi agli impegni matrimoniali contratti da altri. Nel primo decennio del Trecento talune ragazze, compiuti i 12 anni, sono protagoniste di azioni di rifiuto del matrimonio di fronte alle autorità ecclesiastiche appellandosi proprio al difetto dell'età, che con lo stato di consanguineità è uno dei casi più frequenti di annullamento del matrimonio. Sono tutte giovinette di modesta condizione sociale, talora provenienti dal contado, che trovano il coraggio di spezzare gli *sponsalia* appellandosi alla chiesa genovese che, in adesione alla normativa generale, sostiene la libera volontà delle nubende appena raggiunta l'età matrimoniale²⁰.

Anche in età adulta donne di modesto rango, certamente più libere nelle loro scelte che non intaccano un'inesistente organizzazione familiare, palesano maggiore intraprendenza nel ricusare scelte matrimoniali effettuate da altri. Si va dalla giovane vedova che rifiuta le seconde nozze contratte per lei dalla madre²¹ alla donna che da Bargagli si porta nel capoluogo accompagnata dai testimoni per far annullare il proprio matrimonio²², per non ricordare quante nelle loro ultime volontà elevano una tacita protesta nei confronti del coniuge, forse colpevole anche di maltrattamenti o di tradimenti, escludendolo dall'eredità e dalla tutela dei figli minorenni, lasciandogli solo *rationes suas, iura antefacti et non ultra*²³, a favore di cognati, fratelli, madri, ospedali, poveri di Cristo, estranei o lo stesso notaio²⁴.

Spesso l'esclusione pare dipendere dalla cattiva gestione o dalla mancata restituzione della dote e dell'antefatto: Marietta, moglie di Francesco Cattaneo olim Mallono, ancora priva di prole, designa eredi i fratelli imponendo loro di elargire al marito vita natural durante 15 lire all'anno solo quando avranno ottenuto soluzione della di lei dote²⁵. La moglie di un beccaio lega al fratello i propri diritti sulla dote e sull'antefatto contro il marito²⁶, mentre una donna di modesta condizione non si qualifica vedova, forse per rancore nei confronti del marito dai beni del quale deve ancora avere soluzione della dote e dell'antefatto²⁷. Pochi sono gli

espliciti riferimenti a percosse, maltrattamenti o tradimenti subiti, anche nei casi in cui sembra in atto una separazione tra i coniugi²⁸.

Raramente si riscontrano simili atteggiamenti ‘contestatori’ nei ceti più elevati ove vige una forte coesione del lignaggio e la difesa del sistema patrilineare, anche perché nei testamenti si indica spesso un’età maggiore, tra 14 e 18 anni, alla quale devono essere sposate le figlie minorenni. Poche ragazze di rango tentano di rompere i legami di dipendenza e di far sentire la loro voce, come fa la giovane Merio orfana di Giovanni Spinola, esponente di una famiglia prestigiosa e moglie *per verba de presenti* di un altro Spinola, che sollecita i tutori, gli zii paterni, a dare sollecita esecuzione al contratto matrimoniale, perché senza il pagamento delle 800 lire di dote la promessa non può trasformarsi nella *transductio*, nel matrimonio vero e proprio²⁹. In questo caso come in altri in cui si contraggono sponsali tra famiglie della nobiltà cittadina sembra non esserci preoccupazione per la consanguineità che dovrebbe costituire un reale impedimento alle nozze: in particolare i Grimaldi contraggono quasi sempre matrimoni endogamici all’interno del loro albergo, con poche aperture verso i Fieschi o altre famiglie nobili guelfe.

Le vedove, soprattutto le giovani, affrontano situazioni diverse a seconda del ceto sociale. La vedovanza sembra breve e rara tra le donne artigiane, che rimangono spesso volontariamente nella casa maritale e convolano a seconde nozze con scelte personali di uomini che possono tutelarne interessi professionali, posizione economica, oltre che coadiuvarle nelle responsabilità del lavoro e della tutela dei figli: e l’accoglimento di orfani da parte dei secondi mariti è talora contemplato insieme con la dote nel contratto matrimoniale³⁰.

Le aristocratiche, che dispongono della dote e dei doni maritali, una volta ritornate nella casa paterna, diventano spesso per i congiunti strumenti di strategie parentali volte ad accrescere o salvaguardare il prestigio e il potere del casato o la compattezza del patrimonio attraverso la politica «dell’accumulo dotale». La convinzione che le vedove debbano convolare a seconde nozze è talmente radicata che Galeotto Adorno lega alla sorella Marinetta, già vedova di Antonio Embrone, 100 lire *ad maritale*³¹. Tuttavia in caso di abbandono del tetto maritale rischiano di trasformarsi in «madri crudeli», perché la prole rimane in genere legata alla casa e alla

stirpe paterna, benché la normativa genovese consenta che i figli possano seguire la madre vedova nella casa del padre o del nuovo sposo.

All'interno dell'aristocrazia non sono frequenti presenze di orfani nella famiglia materna. La maggior parte delle vedove si comporta come Limbania Doria che dopo la morte del marito Giannotto Embriaco ritorna alla casa paterna, lasciando agli Embriaci il figlio Oberto, dal tutore del quale, un Embriaco, riceve soluzione della propria dote di 1000 lire, 100 lire di antefatto, altre cose e oggetti preziosi lasciatele dal coniuge³². Un caso eccezionale è Eliana di Raffaele Fieschi che, rimasta vedova di Dorino Grimaldi, porta con sé in casa Fieschi l'unico figlio Rabella: per sua volontà questi deve rimanervi fino a diciotto anni, affidato alla di lei sorella Ginevra, designata tutore del minore con il nonno Raffaele e un cognato marito di una sorella³³. Eliana dà prova di attaccamento al casato dei Fieschi perché non contrae seconde nozze e soprattutto di coraggio per aver sottratto il figlio ai Grimaldi che hanno cercato di ostacolarne la decisione³⁴. È però opportuno rilevare che i Fieschi sono una delle casate più prestigiose e che Raffaele, conte palatino, deve aver avuto un ruolo nel condizionare le scelte di Eliana, imponendole forse lo stato vedovile e l'affidamento del nipote.

I testamenti sono talora spia dell'importanza acquisita dal rapporto di coppia e del riconoscimento attribuito al legame affettivo instaurato tra i coniugi. Oltre un affetto particolare e una sintonia di vita sentimentale, sottolineato dal ricordare il letto in cui hanno giaciuto insieme³⁵, taluni testatori mostrano la volontà di tutelare e di collocare la moglie nel modo migliore, difendendola dalle contraddizioni del sistema patrilineare. Ansaldo Lomellini nel 1345 impone ai quattro figli, che devono stare insieme sotto lo stesso tetto fino a venti anni *in comunione et fraternitate*, di *reverenter obedire* la loro madre e di farle *et honorem et reverentiam... prout mihi fecerint si nunc viverem*³⁶. Altri fanno balenare misure più drastiche, se non verranno rispettate e onorate le madri nuove capofamiglia, come Todisco de Negro che minaccia di sottrarre l'eredità ai figli e di passarla all'ospedale di San Giovanni³⁷, o Angelo Lomellini che si limita a maledirli per l'eternità³⁸.

Simili atteggiamenti si riscontrano anche tra le donne, sia per quanto riguarda i legami affettivi, sia nell'imporre agli eredi il rispetto delle

proprie disposizioni in favore del coniuge superstite. Iacopina moglie di Gabriele Grimaldi esorta i figli a non molestare il padre per i diritti che lei ancora avanza sui beni di lui³⁹, mentre una vedova impone al figlio suo erede di far celebrare un delirio di messe per la salvezza dell'anima del defunto⁴⁰. Argentina Lomellini, moglie di Isnardo Doria, priva di prole e animata da grande zelo religioso, fa grossi lasciti a conventi, frati, studenti, ospedali, suore e nutrici imponendo alla madre, sua erede e fidecommissaria, di collocare 400 lire in varie 'compere' del comune, per distribuirne ogni anno i proventi tra i poveri e di comprendervi anche il marito se, Dio non voglia, cadrà in povertà⁴¹. Assai più autorevole si mostra Caterina vedova del doge Giovanni de Murta che impone ad uno dei suoi due figli di approvare il testamento entro quindici giorni dalla sua morte: in caso contrario lascerà erede di tutto l'altro fratello e lui dovrà accontentarsi di 5 soldi *pro falcidia et debita iura nature*⁴².

4. Il sistema dotale

Nella normativa e nella pratica il sistema dotale è il perno dei rapporti tra coniugi⁴³, del potere familiare e patrimoniale della donna, come sostengono ad esempio Iacopo da Varagine e l'anonimo poeta genovese di inizio Trecento⁴⁴. La dote è il tradizionale dono matrimoniale romano, consistente in una quota del patrimonio familiare assegnato alla figlia che nella normativa genovese viene esclusa da ogni rivendicazione sull'asse paterno, consentendole però di ereditare sui beni materni o per linea femminile al pari dei maschi⁴⁵. Alla base della legislazione genovese, come di altri comuni della penisola⁴⁶, sta quindi la difesa della solidarietà del lignaggio e dell'integrità del patrimonio familiare attraverso la discriminazione femminile, l'esclusione dalla successione paterna e la destinazione dell'eredità alla discendenza maschile, così che la dote si trasforma in una sorta di buona uscita dalla famiglia e dal patrimonio di questa.

L'antefatto è il corrispettivo della dote, il dono maritale che lo sposo o la sua famiglia versano alla donna al momento del matrimonio. A Genova già dal 1130 la legislazione statutaria contempla la presenza di questo apporto maritale, che dal 1143 sostituisce la *tercia* e diventa quasi un as-

segno legale simbolico del valore massimo di 100 lire. Da dono maritale l'antefatto si trasforma in pratica in assegno vedovile che nel nuovo stato la donna può liberamente gestire con la propria dote⁴⁷.

Ambedue i doni, dote e antefatto, vengono amministrati all'interno del matrimonio dal marito o comunque con il consenso del marito, anche se appartengono di diritto alla donna che ne ritorna in pieno possesso alla di lui morte⁴⁸, come sanciscono gli statuti dei secoli XIII-XIV, i cosiddetti statuti di Pera⁴⁹. Stabiliscono pure che al vedovo spetti una parte della dote commisurata al valore dell'antefatto, consentendo ai coniugi ampia libertà di lasciarsi altri beni per testamento, purché ci sia stata la *transductio ad domum* e la effettiva convivenza dei coniugi *in habitu matrimonii*. Le disposizioni relative all'antefatto vengono modificate negli statuti del 1375, in sintonia con la tendenza presente negli statuti di altre città tendenti a limitare l'apporto dotale del marito⁵⁰.

In caso di premorienza del marito la donna trova una forma di sostentamento e di autonomia nei propri beni dotali e nei donativi maritali⁵¹ e diventa di fatto *domina et domina*, benché con la diffusione dell'istituto dell'usufrutto in presenza di figli si tenda a limitarne la piena disponibilità solo in vita. Gli statuti di Pera, come quelli veneziani⁵², sanciscono l'obbligo della restituzione della dote alla vedova che ne fa richiesta, imponendo agli eredi del defunto di fornirle vitto e abbigliamento in tempo di causa pendente per la restituzione della dote, riconoscendo però anche al vedovo il diritto di trattenere una parte della dote della moglie, in genere in ragione di una cifra equivalente alla metà dell'antefatto⁵³. I successivi statuti del 1375 ribadiscono l'obbligo di fornire alla vedova *alimenta secundum facultates mariti et docium quantitatem*, con una maggiore protezione nei confronti della vedova, forse anche in ragione dell'aumento delle doti⁵⁴.

La dote è un oggetto complesso, difficile da valutare perché costituita, oltre che da danaro, da vesti, gioielli, rendite, case, terreni, 'luoghi' o titoli del debito pubblico. A differenza del passato, nel Trecento si privilegia il danaro, *in pecunia numerata*, e anche nei casi in cui una parte della dote non è in moneta ne viene ragguagliato il valore in danaro. Il ricorso alla cosiddetta *dos estimata* si intensifica nel corso del secolo e spesso si indica anche il nome del banchiere presso cui è depositata ed

è esigibile⁵⁵, con un sistema che torna a vantaggio della donna, perché l'ammontare può essere più rapidamente computato e liquidato in caso di premorienza del marito.

Nel corso del Trecento il valore della dote congrua, cioè commisurata alle fortune e al ceto familiare, non pare subire incrementi notevoli: oscilla tra 800 e 1300 lire nel ceto aristocratico, tra 300 e 600 nel ceto medio di notai, fisici, giudici, maestri, a fronte delle 100 lire di antefatto, e tra 13 e 100 lire nel ceto artigianale a fronte di un antefatto quasi sempre pari alla dote. Intorno alla metà del secolo si assiste a qualche impennata che si assesta sulle 1500 lire e arriva alle 2000 lire che Araone de Gualterio nel 1348 assegna per dote e *guarnimenti* della figlia⁵⁶. La somma di 1500 lire è destinata da Paolo Usodimare nel 1343 per il matrimonio dell'unica figlia⁵⁷, portata in dote da Caracossa nel 1354⁵⁸ e da Caterina Vignoso nel 1374⁵⁹, lasciata in dote alla figlia da Pietro Grimaldi nel 1383, in quest'ultimo caso comprensiva di dote e *guarnimenti*⁶⁰.

Le doti più cospicue sono quelle ricordate nel testamento redatto nel 1345 da Ansaldo Lomellini: 3000 lire portate in dote dalla moglie Franceschina, 1300 lire assegnate alla loro figlia Orietta con in più 300 lire *pro furnimentis et guarnimentis* al suo *maritale* che deve avvenire tra i 15 e i 16 anni e 2000 lire destinate a maritare fanciulle povere di Genova e dei sobborghi⁶¹. Nello stesso anno anche una non meglio identificata Marietta ha portato in dote al marito Pellucano Lercari 3000 lire, di cui 1500 lire in terre e case che non possono essere vendute o alienate, a garanzia delle quali il fratello e la madre dello sposo hanno impegnato due tintorie di loro proprietà⁶². E la dote non specificata e l'antefatto di una certa Alterisia vengono garantiti su di un'imbarcazione a vela valutata 640 lire⁶³. Queste e altre doti elevate, che attestano la ricchezza del casato paterno e conferiscono sicurezza e prestigio alla donna nella nuova famiglia⁶⁴, diventano un peso per la famiglia d'origine come pure per lo sposo o i suoi parenti, costretti a ricorrere a pagamenti rateali o a prestare adeguate garanzie per il complesso dotale portato dalla donna⁶⁵.

I testamenti rivelano che, più che le doti, subiscono vistosi aumenti rispetto al passato sia *guarnimenti*, *furnimenti* e extradoti, cioè i doni parafernali che la donna porta con la dote alla casa del marito e che le devono essere restituite dagli eredi del marito con la dote⁶⁶, sia i doni e i lascia-

ti maritali. Soprattutto gli aristocratici aggiungono alla dote, magari già assegnata in passato, gioielli, articoli di abbigliamento, somme di danaro che si aggirano sulle 200/300 lire, con una punta di 500 lire⁶⁷. Talora in presenza di figlie minorenni già dotate non indicano la cifra, lasciandola a discrezione della moglie che deve provvedere *pro guarnimentis* come è consuetudine *nobilium civitatis Ianue*⁶⁸ o secondo il costume delle Riviere nel caso di un immigrato⁶⁹. Nulla di tutto ciò avviene nel ceto artigianale: i padri si limitano alla dote con scarsi apporti ulteriori e sembrano preoccuparsi più del futuro della loro compagna di vita che delle figlie.

Le donne di ogni condizione sociale tendono quasi sempre a incrementare il patrimonio femminile con legati *pro guarnimentis*, che all'interno del ceto aristocratico aumentano da 50 a 300 lire la dote di figlie, figlie naturali del marito, nipoti. Più modesti sono i doni nei ceti più bassi: la vedova di un tessitore lega alla nipote per il matrimonio 40 lire di dote e 10 lire *pro iocaliis et guarnimentis*, mentre la vedova di un candeliere destina 20 lire *ad maritali* di due nipoti femmine e 10 lire ciascuna per altre donne⁷⁰. Si ha la sensazione che anche questi lasciti femminili sempre più alti contribuiscano a incrementare l'inflazione dotale: ad esempio per mantenere fede alla promessa di dare 200 lire *pro guarnimentis* ad una figlia già sposata la madre Caterina, vedova del doge Giovanni de Murta, non esita a contrarre un prestito con il figlio maschio designato anticipatamente suo erede⁷¹.

L'altra voce che incrementa il patrimonio della donna sposata sono gli extradote, i doni maritali che, pur non ammessi dal diritto in costanza di matrimonio, accompagnano quasi sempre le 100 lire di antefatto sotto forma di donativi *propter nuptias*⁷². Taluni, come Pietro de Gualterio, si cautelano parlando di grazia speciale in favore della moglie con donazioni *causa mortis* fatte al notaio che rappresenta la moglie⁷³. Non si tratta solo di somme di danaro, che tra l'aristocrazia oscillano nel corso del secolo tra 100 e 300 lire e raggiungono anche 1000 lire⁷⁴ (talora 1000 o 1500 lire comprensive però anche di dote e antefatto), ma del corredo personale o domestico e di donativi in natura che rendono la vedova *domina et donna* nella dimora coniugale. E proprio il vistoso aumento di questi donativi sollecita interventi da parte delle istituzioni che agli inizi del Quattrocento ne commisurano la restituzione alla durata del

matrimonio, stabilendo comunque che non possano superare le 400 lire, *in vestibus, sive furnimentis sive in pecunia*⁷⁵.

5. La distribuzione dei beni

La distribuzione dei beni è il dispositivo più personale in cui si manifestano scelte e strategie individuali con una varietà di situazioni che riesce difficile sintetizzare o esemplificare, perché entrano in gioco stato civile, presenza di prole, consistenza patrimoniale, pietà religiosa, necessità di rispettare la legislazione vigente. In questa circostanza talora le genovesi palesano un'uniformità di comportamento e una solidarietà femminile che supera le barriere cetuali e le differenzia dai maschi più ancorati alla tradizione.

Come a Venezia⁷⁶ la normativa vigente a Genova assegna ai soli maschi l'eredità paterna in caso di successione *ab intestato*, ma impone un'equa ripartizione dell'eredità materna tra la prole⁷⁷. I padri rimangono quasi sempre ancorati al sistema discriminatorio della verticalità del lignaggio perché nella gerarchia degli eredi, anche in presenza di sole figlie femmine, preferiscono a loro padri, fratelli, nipoti. Nel caso di seconde nozze appare costante la tendenza a privilegiare i nati dall'ultima unione, pur senza trascurare la prole di primo letto, anche se femmine, talora dotate a discrezione della moglie attuale⁷⁸. Nel mondo femminile invece nel corso del secolo aumentano sia la consistenza dei lasciti in favore delle figlie sia la tendenza a dividere equamente il patrimonio tra i figli di ambo i sessi, benché le figlie siano raramente uniche eredi in presenza di prole maschile. Si avvertono però situazioni differenziate.

Nei testamenti redatti da donne sposate con una più lunga consuetudine di vita matrimoniale o da vedove sembrano affievolirsi i legami con la famiglia d'origine: si privilegiano figli e figlie, mariti, cognati, suocere, addirittura figli naturali o di primo letto del marito con i quali si è probabilmente convissuti sotto lo stesso tetto⁷⁹. Se si tratta di giovani spose emerge ancora forte il vincolo con la famiglia d'origine evidenziato dalla scelta della madre o delle sorelle come curatrici testamentarie, tutrici dei minori o eredi a scapito anche del marito, talora con motivazioni espli-

cite⁸⁰. Talune testatrici si preoccupano anche della moralità degli eredi, come Aldina Grimaldi moglie di Palamite Salvago che designa eredi i suoi quattro fratelli, ma se questi saranno *malle vite et inhoneste et male ducentur* succederà loro la sorella Francolina⁸¹. Selvaggia vedova di Giuso Lucani designa eredi i nipoti, maschi e femmine, nati dal figlio Francesco, al quale destina solo 25 lire perché è scomunicato, essendo andato a commerciare con gli infedeli ad Alessandria d'Egitto⁸².

Le ultime volontà delle donne di rango lasciano talora intuire situazioni di convivenza non gradita. Eliana, vedova di Gaspare Grimaldi e ora moglie di Pietro Bianchi dei conti di Lavagna, nomina erede la figlia di primo letto Primafiore e, in caso di morte di Primafiore, i suoi fratelli e nipoti, lasciando al marito l'usufrutto vita natural durante solo dei 'luoghi' a lei intestati⁸³. Di un grosso lascito, 1000 fiorini d'oro, deve accontentarsi Manuele Lomellini marito di Eliana Campofregoso, la quale, in procinto di diventare madre, designa erede il nascituro, al quale assegna come tutore la madre che erediterà tutto il suo patrimonio in caso di premorienza del nascituro⁸⁴. Una situazione un po' anomala, dovuta forse alla prolungata assenza da Genova del marito Meliano Gentile, rivela il lungo testamento di Violante del fu Giovanni de Murta. Per evitare future liti tra quelli *de domo nostra* e del marito, redige una sorta di inventario di quanto, oltre la dote di 800 lire, ha portato dalla casa paterna e di quanto è di proprietà del marito. Nomina poi erede la figlia Margherita che viene raccomandata ai due figli maschi perché sia ben trattata e custodita fino al matrimonio, deciso di comune accordo dagli esponenti delle due famiglie: in caso di premorienza di Margherita erediteranno i due maschi e Meliano, se sarà ritornato, godrà dell'usufrutto dei beni della moglie⁸⁵.

Cospicua è la presenza femminile nei testamenti delle donne, sia di quante dispongono di grossi patrimoni sia di quante hanno modeste disponibilità, con una comune tendenza a disperdere le proprie sostanze in vari rivoli per beneficiare anche persone bisognose o non legate al nucleo familiare. Più degli uomini impongono di investire somme di danaro in sicuri beni rifugio, nei titoli del debito pubblico, nelle «compere» del comune, e più raramente presso qualche affidabile banchiere cittadino. Descrivono minuziosamente vesti e gioielli, soprattutto perle e anelli con

le pietre preziose incastonate⁸⁶, disponendo in taluni casi di venderli per distribuirne il ricavato ai poveri o obbligando le figlie ad adornarsene, come fanno Violante de Murta moglie di Meliano Gentile o Margherita vedova di Leonardo Pinelli⁸⁷.

Particolarmente eloquenti sono le disposizioni testamentarie redatte contestualmente nel 1343 da Paolo Usodimare e dalla moglie Domenghina al momento della partenza di Paolo per un viaggio in Sicilia. I due hanno un'unica figlia Nicolosia, ancora in tenera età, alla quale il padre assegna 1500 lire di dote per il matrimonio che deve essere concordato entro i sedici anni da Domenghina, dal fratello Francesco Usodimare e da un cognato. La moglie riceverà dote, antifatto, oggetti personali, letto fornito e, se non si risposerà, sarà usufruttuaria dei beni del marito, in città e in villa. Erede sarà il sospirato figlio maschio, se la moglie è gravida, e in mancanza di questo il già citato fratello o altri Usodimare. Assai più realisticamente Domenghina guarda al presente: designa erede l'unica figlia, pur legando al marito 1500 lire oltre i suoi diritti sull'antefatto e a un fratello 500 lire. Solo in caso di premorienza della figlia senza eredi legittimi, il marito succederà alla figlia, ma dovrà accontentarsi di 500 lire se nascerà il sospirato maschio⁸⁸. Quali siano le ragioni che abbiano indotto questa strategia di coppia, la volontà di Paolo di obbligare la moglie a testare in sua presenza prima di partire per meglio controllarne l'indipendenza testamentaria⁸⁹ o il desiderio della donna di tutelare la figlia, Domenghina ne trae i maggiori vantaggi. Infatti alla fine del 1345 risulta già vedova, in possesso di 800 lire di dote, 100 lire di antifatto e 250 lire di extradote lasciatele dal marito oltre che di 400 lire equivalenti al prezzo stimato di una casa a lei legata dal marito in un codicillo al testamento⁹⁰.

Anche tra gli aristocratici si manifestano talora deviazioni dal tradizionale schema di organizzazione familiare agnaticio, diventato quasi una sorta di mito didattico, in favore di donne. Accelino Piccamiglio, pur in presenza di un figlio naturale e di una figlia, lascia erede la moglie Alesina, obbligandola però a non alienare le case di proprietà del marito se non a dei Piccamiglio⁹¹. Bartolomeo Ultramarino, che pure mostra un forte senso del lignaggio, pare volersi sottrarre alla consuetudine con generosi lasciti in favore della moglie Isotta e con il designare coerede con un nipote l'unica figlia della coppia⁹². Analogamente il giurisperito

Caccianemico Spinola, che ha grossi interessi commerciali e immobiliari, padrone delle miniere di Campo Ligure e di Rossiglione, nomina eredi in parti uguali i figli, due maschi e due femmine, avute da due mogli riccamente dotate⁹³. Anomalo è anche il testamento di Pietro Grimaldi che, venendo meno alla tradizionale politica familiare, era convolato in seconde nozze con una tale Ingreissa o Inglese, forse una provenzale, la quale nel 1383 diventa erede di un patrimonio che alla luce dei grossi lasciti e dei debiti e dei crediti menzionati nel testamento dovrebbe essere ingente. Tra i più significativi vengono indicati 1250 lire lasciati a ciascuno dei tre figli maschi minorenni, 5000 fiorini piccoli di Provenza promessi in dote e pagabili a rate alla figlia già sposata con un Grimaldi, 1500 per la dote di un'altra figlia, 625 lire per ciascuna delle tre nipoti, figlie del figlio Gherardo, 100 lire di moneta di Nizza per una serva. Si ha la sensazione di essere in presenza di un vedovo già avanti negli anni, amareggiato forse dal comportamento di Gherardo del quale ricorda una non meglio specificata condanna⁹⁴. I comportamenti di questi e di altri testatori che derogano dalla rigida patrilinearità sanciscono il riconoscimento di un solido legame affettivo e di un vero rapporto di coppia tra i coniugi.

Nonostante le disposizioni statutarie in proposito⁹⁵, la restituzione della dote e dei lasciti genera tensioni e diatribe giudiziarie in cui la donna è assistita e rappresentata da un congiunto, in genere il padre o un figlio maggiorenne, o da un notaio a cui affida le proprie ragioni. Teodora vedova di Federico Fieschi conte di Lavagna, gravida e designata tutrice dei figli minorenni insieme con la madre del defunto, citata in giudizio da taluni Fieschi, può essere confermata nella tutela dal console di giustizia solo dopo aver giurato di autorizzare la stesura dell'inventario dei beni del defunto⁹⁶. E Caterina lasciata tutrice dei cinque figli minorenni dal marito Paolo de Mari deve ribadire di rinunciare alle seconde nozze prima di venir confermata nella tutela a causa delle contestazioni di taluni de Mari⁹⁷.

Quasi sempre si procede a far redigere l'inventario dell'eredità⁹⁸, anche se taluni testatori dichiarano esplicitamente che la moglie o altri non siano tenuti a farlo o a rendere ragione a chicchessia del loro operato⁹⁹. Talora le vedove, proprio per evitare grane giudiziarie, passano ad altri la curatela dei minori o rifiutano di accettare l'eredità paterna, come le

figlie di Daniele Scoto, sostenendo che sarebbe per loro dannosa¹⁰⁰. Nel 1325 una plurivedova, Alterigia vedova di Babilano Vento e di Daniele Guercio, trasferisce all'arcivescovo Bartolomeo de Regio il compito di fidecommissario dei beni della suocera Pietra Vento, dichiarandosi *variis et diversis negotiis occupata et propter guerrarum discrimina* impossibilitata ad attendere a questa faccenda entro l'anno¹⁰¹, mentre Marietta, vedova del notaio Pellegrino Bracelli e tutrice di due figli minorenni, invocando le solite occupazioni *ac etiam maternali reverentia*, nomina procuratore il figlio Giovanni già notaio e coerede con i minori¹⁰². Ancora più esplicitamente Eliana vedova di Germano de Goano e tutrice della loro figlia, *non valens comode propter sexus femminei impedimentum negociis tutele in iudicio gerendis attendere*, ricorre ad un procuratore¹⁰³. La scelta di un procuratore, all'interno e fuori del nucleo familiare, diventa una necessità per la vedova quando una parte dei beni del marito si trovano in colonia o fuori patria¹⁰⁴.

Dando prova di un particolare legame affettivo verso i congiunti, talune rinunziano a parte dell'eredità. Corradina, due volte vedova, fa apporre un codicillo al testamento per lasciare le 100 lire di antefatto e le 100 legate a lei dal primo marito al figlio di primo letto¹⁰⁵; Isabella vedova di Valerano de Mari procrastina fino alla morte della madre la consegna di 130 lire lasciategli dal padre, perché la madre e il fratello non sono in grado di pagare entro i termini di legge¹⁰⁶ di un anno; Isabella vedova di Bartolomeo de Gualterio condona allo zio Rabella Grimaldi vita natural durante le 200 lire lasciatele dal padre¹⁰⁷; Eliana Spinola vedova di Tommaso Usodimare, volendo fare grazia speciale ai figli di primo letto del marito, dona loro, dopo la sua morte, le 100 lire di antefatto lasciatele da Tommaso¹⁰⁸; Isabella Grimaldi vedova di Edoardo Grimaldi rinunzia in favore dei loro due figli alla casa assegnatale in soluzione della dote¹⁰⁹.

6. *Donna et domina*

Ovunque la donna sposata gode di maggiore considerazione della nubile, nonostante la chiesa assegni la preminenza alle vergini che si dedicano alla preghiera. Il ruolo di vera e propria fattrice della prole e

di organizzatrice della masserizia domestica, talora di collaboratrice alle attività artigianali del marito connotano ovunque il vissuto femminile. La situazione genovese è più variegata per una maggiore caratterizzazione del ruolo femminile e per il coinvolgimento della donna nel mondo produttivo, mercantile e finanziario in conseguenza della normativa che, come a Venezia¹¹⁰, le consente di accumulare e di gestire patrimoni in prima persona. I ruoli tradizionali di donna intenta a procreare, a allevare figli, del tutto estranea agli affari del marito e della famiglia, sembrano talora negletti all'interno dell'aristocrazia genovese, forse perché la grande disponibilità di popolazione servile e il frequente ricorso a balie e nutrici, spesso ricordate e beneficiate nei testamenti, consentono di allontanarsi dalle esclusive mansioni domestiche¹¹¹.

La donna può essere *donna et domina* prima dello stato vedovile e ricevere dal marito, impegnato nell'attività commerciale e per questo assente dalla città, generale e incondizionata procura per gestire, in qualità di *procuratrix*¹¹², affari e patrimonio per due, tre e anche più anni. Non viene mai indicata una specifica attività lavorativa se non quella di procuratore, mentre è possibile desumerla dal testamento o da altre spie per le donne artigiane, impegnate soprattutto nel settore tessile a fianco del marito o in prima persona in caso di vedova¹¹³. In ogni caso la disponibilità di danaro o il ricorso al credito per l'acquisto di materie prime, la vendita o l'acquisto di merci, la dichiarazione di crediti o di affari non conclusi nei confronti di artigiani fanno intuire che talune, vedove o non, siano imprenditrici e svolgano una professione perché raramente possono vivere di rendite come le aristocratiche, anche quando sono eredi o usufruttuarie dei beni del marito. Del resto è consuetudine collocare presso donne artigiane fanciulli o fanciulle come apprendisti soprattutto nel settore tessile o nella lavorazione dei fili d'oro, vanto dell'industria genovese.

Talune donne sembrano vivere in uno stato di precarietà e di solitudine economica e affettiva per la lunga lontananza del consorte impegnato in attività commerciali, di cui spesso non si hanno più notizie¹¹⁴, o del figlio, designato erede *si tempore obitus mei viveret, cum ipse iam diu est extra Ianuam et de eius vita vel morte ignoro*¹¹⁵. È proprio per questo, oltre che per la diffusa sensazione delle precarietà dell'esistenza, quasi sempre indicano dei sostituti in caso di morte dei loro eredi. Talune paesano rimorso per

non essersi ben comportate nei confronti del marito, come Pietra che lascia al marito Baliano Scoto, al momento *in partibus Romanie*, oltre il dono di 200 lire, anche 50 lire per quanto ha fatto contro la volontà di lui¹¹⁶.

Ma è lo stato di vedovanza e l'accesso anche solo temporaneo al patrimonio familiare in qualità di usufruttuaria che consentono alla donna, talora definita *administratrix et salvatrix bonorum meorum* dal consorte¹¹⁷, di svolgere operazioni ritenute tipicamente maschili, magari suggerite dallo stesso testatore, come Goffredo Marioni che consiglia alla moglie, lasciata tutrice dei figli e amministratrice dei suoi beni, di impegnarsi in operazioni mercantili affidando ad un genovese o a chi lei riterrà opportuno danaro da far fruttare¹¹⁸ o Federico Piccamiglio che consiglia la moglie Orietta, usufruttuaria e amministratrice di tutti i suoi beni, di far fruttare i beni mobili affidandogli a taluni Piccamiglio che ogni anno devono però renderle ragione e consegnarle il lucro ricavato¹¹⁹. Sono questi illusori tentativi di poter continuare a dirigere l'azienda familiare anche dopo la morte¹²⁰ o manifestazioni di stima e di fiducia nelle capacità gestionali della donna, magari già manifestate nel corso della vita coniugale? Comunque le donne che scelgono di rimanere nello stato vedovile e di restare padrone e usufruttuarie nella casa maritale anche con ampi poteri sui figli minorenni e sui loro beni, diventano, come già in passato¹²¹, abili uomini d'affari impegnati nel mondo mercantile, con le qualità che il Boccaccio riconosce a Ginevra Grimaldi.

Le genovesi acquistano e vendono case, terreni, merci, contraggono mutui e prestano danaro, cedono in accomandita non solo a congiunti danaro da far fruttare, vivacizzano il mercato dei titoli di stato. Lo stato di vedovanza consegna loro dote, *guarnimenti*, antefatto e extradote, quasi sempre le rende esecutrici testamentarie e tutrici dei figli, amministratrici e usufruttuarie del patrimonio, in cambio di una vita onesta *sine viro*, di una rinuncia a seconde nozze e talora alla restituzione dei diritti dotali, insieme con la coabitazione con i figli¹²². Assume un ruolo centrale pari a quello dell'uomo nel dotare o nell'incrementare la dote delle figlie o delle nipoti, facendole spesso sposare con un genero scelto da lei, con l'intento di renderle *domine*, come dichiara nel suo testamento Ginevra de Savignonis nei confronti della nuora vedova del figlio, designata usufruttuaria dei suoi beni¹²³.

Il mantenimento dello stato vedovile e i tentativi di legare i destini della vedova soprattutto se giovane a quelli dei figli e del casato sembrano essere le maggiori preoccupazioni degli aristocratici, perché l'eventuale abbandono del tetto coniugale e la restituzione di quanto è di sua spettanza rimetterebbero in discussione gli equilibri economici del casato oltre il destino della prole. Di conseguenza i mariti le assegnano una posizione ragguardevole e l'usufrutto dell'intero patrimonio, *quousque steterit sine viro et ad secundas nuptias non transeat*, rimanendo nella casa, conducendo vita onesta, non richiedendo la restituzione della dote, mentre in caso contrario, *quod absit*, dovrà accontentarsi della dote, dell'antefatto e di poco d'altro.

I più agiati offrono alla vedova allettanti prospettive: non solo gioielli, oggetti d'uso, vesti, servitù e la residenza nella casa cittadina, ma anche residenza in villa con i prodotti delle terre del marito. Giovanni Pinelli autorizza la moglie a scegliersi una nuova residenza estiva, se non gradirà la villa di Prementorio, prelevando sui beni di lui fino a 25 lire annue per l'affitto della dimora¹²⁴. Una larga generosità mostrano anche Angelo Lomellini verso la moglie Isabella¹²⁵ e Bernabò Cibo che assegna alla moglie Iacopina, purché stia con il loro unico figlio, 130 lire annue per le sue necessità, dimora anche per una serva nella casa in città e nella villa di Sampierdarena, oltre il suo letto, due cassoni, molti anelli con pietre preziose di vario tipo. Tuttavia, anche se vorrà lasciare la casa maritale, oltre la dote potrà avere 1200 lire e tutto quanto ricordato in precedenza¹²⁶. Pochi sono i beni che i meno abbienti possono lasciare alle vedove (dote, antefatto, un letto, qualche lenzuola, pegni da riscattare), però non sempre impongono il mantenimento dello stato vedovile, limitandosi a raccomandarle la prole.

La condizione femminile a Genova, quale emerge dalle pratiche testamentarie, sembra quindi evocare il modello veneziano, sia in materia di legislazione successoria, sia per il riconoscimento di un certo ruolo nelle attività produttive, pur nella persistenza di strategie familiari ispirate alla logiche di conservazione e di valorizzazione patrilineare. Le due città marittime si confermano così all'avanguardia e comunque più aperte di altre,

soprattutto di Firenze sempre evocata come modello storiografico negativo, per una maggior valorizzazione della donna negli assetti familiari e nelle dinamiche socio-economiche, forse per obiettive necessità scaturite dalla comune vocazione all'attività produttiva sul mare che tiene spesso lontano da casa gli uomini impegnati nei perigliosi *itineraria mercatorum*.

Dettare le proprie volontà rappresenta per la donna una presa di coscienza di sé, quasi una rivincita su un'esistenza spesso difficile, monotona, senza voce. Essere *domna et domina*, con la disponibilità di un patrimonio anche solo da gestire e da trasmettere intatto agli eredi, le consente di manifestare capacità e senso di responsabilità nel far fronte alle mansioni a lei affidate, affermando la propria personalità in relazione alla proprietà. Può agire al di fuori del ristretto ambito familiare e talune scelte, anche se suggerite dalla paura della morte *pro remedio anime*, sono rivelatrici di particolare sensibilità in donne che beneficiano ponti, ospedali, edifici pubblici, sostengono quanti si dedicano allo studio o avallano illusorie speranze di riconquista dei luoghi santi con lasciti più o meno cospicui.

Non si possono comunque generalizzare situazioni differenziate per ceto, fortuna. Le donne di condizione modesta sembrano più attive, più duramente e fisicamente impegnate nel lavoro, nei tradizionali compiti domestici, nella lotta per la sopravvivenza, meno preoccupate del futuro. Le donne che vivono in famiglie agiate sono più protette, hanno tempo libero che possono impegnare sia nel far fruttare i beni e il danaro di cui dispongono con una maggior preoccupazione per la sorte e la distribuzione dei loro averi, sia nel curare la persona, l'abbigliamento, il trucco, *sine lege maritorum et imperio*, con atteggiamenti impudichi e libertà eccessive deprecate da una ricca letteratura¹²⁷. Anche nei testamenti le genovesi, al pari di taluni uomini, palesano una certa intraprendenza nel violare il tradizionale sistema patrilineare con pratiche e comportamenti orizzontali e affettivi che mettono in crisi assetti familiari e sociali. Queste scelte, che propongono una visione meno rigida dell'organizzazione familiare, già diffuse all'interno del ceto artigianale, sono forse un portato dei mutamenti politico-istituzionali avvenuti dopo il 1339, quando in un clima di grande mobilità sociale i popolari giunti al potere, pur aspirando a parentele gratificanti con esponenti dell'antica nobiltà, sembrano non voler abbandonare del tutto la dimensione orizzontale della loro organizzazione sociale.

1. R. Braccia, «*Uxor gaudet de morte mariti*»: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza di Genova», 30 (2000-01), pp. 76-128; C. Béghin-La Gourrière, *La tentation du veuvage. Patrimoine, gestion et travail des veuves dans les villes du Bas-Languedoc au XIV et XV siècles*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV-XVIII siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber*, a cura di I. Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris 2006, pp. 163-180.

2. Per un bilancio storiografico: S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000, pp. 95-98. In aperta polemica è I. Chabot, *Richesses des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance. Une riletture*, in *La famille, les femmes et le quotidien*, pp. 263-290. Per l'area francese P. Racine, *Les testaments, source historique: l'exemple du Lyonnais et du Forez*, in «Nuova rivista storica», 91 (2007), pp. 863-874.

3. L. Chiappa Mauri, *Testamenti lombardi in tempo di peste: alcune riflessioni*, in *La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione*. Atti del XXX convegno storico internazionale (Todi, 10-13 ottobre 1993), Spoleto 1994, pp. 215-252; L. Guzzetti, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi veneziani», 35 (1998), pp. 15-88; A. Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI siècle*, Roma 2001; G. De Sandre Gasparini, *Dai testamenti veronesi (sec. XIV)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 32, 2003, pp. 95-115.

4. G. Petti Balbi, *Genova*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*. Atti del Centro italiano di studi di storia e d'arte, 18, Pistoia 2003, pp. 365-386, ora anche in Eadem, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, Firenze 2007, pp. 127-146.

5. La produzione di Leonardo, contenuta nei cart. 210/I, 210/II e 211, riguarda saltuariamente gli anni 1311, 1312, 1314, 1320/21, 1325: *Cartolari notarili genovesi (150-229)*, II, a cura di M. Bologna, Roma 1990, pp. 87-90. Tutte le indicazioni archiviste fornite nel saggio si riferiscono al fondo *Notai antichi* dell'Archivio di Stato di Genova.

6. D. Owen Hughes, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze della Genova medievale*, in *Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di Ch. E. Rosenberg, Torino 1975, pp. 147-183.

7. Cart. 332/I, ff.146-178 bis, 16-29 febbraio 1348. L'ultimo atto reca la data 30 marzo, che pare aggiunta posteriormente. Dei 69 atti, quasi sempre redatti su due colonne in stesura sommaria, con ampi spazi bianchi, un *ductus* corsivo e un inchiostro molto sbiadito, 32 sono testamenti e 37 riconducibili in gran parte alla stessa temperie: vertenze successorie, riconoscimenti di paternità, pagamenti di dote, oltre contratti di locazione di case o di terreni da parte dell'abate del monastero di Santo Stefano. Dei testamenti 24 sono femminili (13 donne sposate, 11 vedove, 1 nubile) e 8 maschili (3 uomini sposati e 5 celibi), rogati dal notaio anche durante le ore serali e notturne a domicilio, spostandosi freneticamente nell'area cittadina a ridosso delle mura controllata da Santo Stefano. La clientela è costituita da artigiani, recenti immigrati, persone modeste. È evidente che in questa zona di grande affollamento e di precarie condizioni igieniche la peste si è diffusa

più rapidamente che all'interno delle città, ove si registra l'acme tra marzo e giugno. Infatti su 24 testatrici ben 20 si dichiarano *languens* come 7 uomini.

8. A. Bartoli Langeli, *Nota introduttiva a Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Perugia 1985, pp. IX-XVII. Sulla mediazione notarile pongono l'accento anche i contributi sulle pratiche testamentarie citati qui di seguito. Un notaio genovese annota a margine che il testamento è stato composto, ma non letto al testatore: not. cart. 332/I, f. 171, 27 febbraio 1348. Cfr. anche G. Petti Balbi, *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento*, in *Il notaio e la città*, a cura di V. Piergiovanni, Roma 2009, pp. 3-40.

9. Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale*, p. 202.

10. L. Lavanchy, *Ecrire sa mort, décrire sa vie. Testaments des laics lausannois (1400-1450)*, Lausanne 2003, p. 48 («Cahiers Lausannois d'histoire médiévale», 32).

11. Ph. Braunstein, *Il mercante davanti la morte*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, a cura di F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini, Firenze 2007, pp. 257-274, in part. p. 269. Sulla base del diritto romano che riconosce alle donne figli, ma non discendenza, taluni studiosi negano la possibilità di proiezione verso il futuro delle donne che di conseguenza non potrebbero incidere sulla trasmissione del patrimonio e dell'identità familiare: G. Lumia, *Mariti e mogli nei testamenti senesi di età moderna*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*, a cura di G. Calvi, I. Chabot, Torino 1998, pp. 43-64.

12. *Capitula*, c.61: sono gli statuti inediti del 1375, indicati come *Capitula*, conservati all'Archivio di Stato di Genova, ms. 123 e ms. 124: *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. Savelli, Genova 2003, nn. 425 e 426. Ringrazio la dott. Braccia per avermi consentito di consultare il microfilm.

13. Guzzetti, *Le donne a Venezia*, pp. 21-25; E. Brandolisio, *Testamenti di donne*, in «Annali del Dipartimento di studi storici di Ca' Foscari», 2004-2005, pp. 46-47. Diversa è la situazione fiorentina, ove due terzi dei testatori (200 su 295) sono uomini: C. Bonanno, M. Bonanno, L. Pellegrini, *I legati "pro anima" e il problema della salvezza nei testamenti fiorentini della seconda metà del Trecento*, in «Ricerche storiche», 15 (1985), pp. 183-220, in partic. p. 186.

14. Fra i molti lavori di C. Klapisch-Zuber si vedano in particolare: *La "mère cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV-XVI siècle*, in «Annales E.S.C.» 38 (1983), ora anche in Ead., *La maison et le nom. Strategies et rituels dans l'Italie de la Renaissance*, Paris 1990, pp. 249-265 (anche in traduzione italiana in Eadem, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1995²), pp. 285-303; *La donna e la famiglia*, in *L'uomo medievale*, a cura di J. Le Goff, Roma-Bari 1987, pp. 319-349; D. Herlily, C. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio del catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988 (Paris 1978). Inoltre E.I. Minneo, *Stati e lignaggi in Italia nel tardo-medioevo. Qualche spunto comparativo*, in «Storica», 1 (1995), pp. 55-82; P. Skinner, *Le donne nell'Italia medievale*, trad. it., Roma 2005.

15. Ph. Braunstein, *Introduzione* a J. Chiffolleau, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age*, Rome 1978, p. IX.

16. Klapisch-Zuber, "La mère cruelle". *Maternité, veuvage et dot*, pp. 250-257. Per una rivalutazione del ruolo femminile nella ricostruzione della memoria familiare, *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut moyen âge*, edd. F. Bougard, C. La Rocca, R. Le Jan, Rome 2005.

17. Cart. 233, ff. 155-156, 22 aprile 1348.

18. G. Petti Balbi, *La vita e la morte: riti e comportamenti nella Genova medievale*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Bordighera 1990, pp. 425-457, ora anche in Ead., *Governare la città*, pp. 29-50; Ead., *Simon Boccanegra e la Genova del Trecento*, Genova 1991, n.ed., Napoli 1995, pp. 129-260

19. *Capitula*, inserto a c. 45.

20. V. Polonio, "Consentirono l'un l'altro": *il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Società e istituzioni del medioevo ligure*, «Serta antiqua et mediaevalia», 5 (2001), pp. 23-54: Per la situazione generale, D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1996, pp. 22-24.

21. Cart. 210/II, ff. 90v-91, 20 novembre 1314: la donna esprime il proprio dissenso di fronte al vicario dell'arcivescovo e chiede di poter contrarre matrimonio con un altro.

22. Cart. 265, f. 114, 19 aprile; f. 117v-118, 27 aprile 1342.

23. Cart. 233, f. 266v, 11 luglio 1348.

24. Cart. 233, f. 151, 11 aprile 1348.

25. Cart. 232, ff. 116 v-117, 21 novembre 1346.

26. Cart. 233, ff. 160v-161v, 21 aprile 1348

27. Cart. 332/I, f. 146v, 16 febbraio 1348.

28. Cart. 210/I, ff. 6-7, 31 gennaio 1310; not. cart. 265, ff. 214v-216, 12 dicembre 1334.

29. Not. ignoti, IV/3, 18 dicembre 1317.

30. Una donna originaria del distretto di Firenze consegna 400 lire di dote al marito che si impegna a tenere con loro sano e infermo fino all'età di sedici anni il di lei figlio: cart. 213, ff. 257v-258, 16 agosto 1321. Giovanni di Bargagli, quando riceve la dote di 160 dalla moglie già vedova, si impegna ad accogliere la di lei figlia: cart. 12/II, f. 220 r-v, 1324. Quando redige testamento un genovese lega al figlio della moglie che sta con loro una casa (not. ignoti IV, 19 luglio 1325) e un merciaio 50 lire, la bottega che ha in affitto e gli arnesi del mestiere (filza 227, 31 agosto 1362).

31. Cart. 231, ff. 144v-145, 10 luglio 1343.

32. Cart. 265, f. 106, 26 marzo 1342.

33. Cart. 373, ff. 138v-139, 27 agosto 1362.
34. Nel luglio 1360 Eliana aveva nominato procuratore il padre per avere dote, antefatto e altri oggetti lasciati da Dorino: cart. 278/II, f. 100 r-v, 31 luglio 1360.
35. Accelino Usodimare parla di letto *cum furnimentis quo secum utor in camera sua*: cart. 233, f. 230r-v, 12 giugno 1348.
36. Cart. 228, ff. 7v-11v, 2 febbraio 1345.
37. Filza 206, doc. XXXXIII, atto mutilo privo di data, ma inserto tra altri del 1308 o 1309.
38. Cart. ff. 62v-64, 26 maggio 1343.
39. Cart. 219, ff. 184v-185, 27 gennaio 1317
40. Cart. 234, ff. 91v-92, 4 settembre 1348
41. Cart. 232, ff. 241-243, 24 luglio 1347.
42. Cart. 278, f. 87 r-v, 4 ottobre 1356.
43. M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961; Idem, *La condizione giuridica della donna in Italia*, Roma 1970; P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XI-XIV*, in «Studi medievali», s.3, 16 (1975), pp. 417-435, anche in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 109-123; *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*; S. Giuliadori, *La condizione femminile a Bologna attraverso le fonti giuridiche tra Due e Trecento*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 55 (2005), pp. 237-260.
44. G. Petti Balbi, *Società e cultura a Genova tra Due e Trecento in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s. XXIV/2 (1984), pp. 121-129.
45. *Capitula*, cc.68 v-70, *De femina tradita in matrimonium*.
46. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari*, pp. 419-420; Giuliadori, *La condizione femminile a Bologna*, pp. 239-240, con ricca bibliografia.
47. G. Forcheri, *I rapporti patrimoniali tra i coniugi a Genova nel secolo XII*, in «Bollettino ligustico» 3 (1970), pp. 3-20; Braccia, «*Uxor gaudet de morte mariti*», pp. 89-92.
48. D. Owen Hughes, *Sviluppo urbano e struttura della famiglia a Genova nel medioevo*, in *I vincoli familiari in Italia dal secolo XI al secolo XX*, a cura di A. Manoukian, Bologna 1983, p. 95; *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna 1999.
49. *Statuti della colonia genovese di Pera*, ed. V. Promis, in «Miscellanea di storia italiana», 11 (1871), lib. III, cap. 126.

50. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari*, p. 420; Braccia, «*Uxor gaudet de morte mariti*», p. 96.

51. *Statuti di Pera*, libr.III, cap. 126, *De solucione docium mulierum*.

52. Guzzetti, *Le donne a Venezia*, pp. 26-27; Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale*, pp. 147-148

53. *Statuti di Pera*, libr. III, capp. 125-128.

54. *Capitula*, c.57v.

55. Molti sono gli esempi in proposito soprattutto nella seconda metà del secolo. Nel 1346 Gabriele Spinola di San Luca riceve dal suocero nel banco di Antonio de Podio la dote di 800 lire per Eliana, sua sposa *per verba et nundum transducta*: cart. 232, ff. 181v-182, 18 gennaio 1346. Nello stesso anno Federico di Pagana riceve da Benedetta Bechignone appena *transducta* 500 lire di dote nel banco di Citino Perrone: *ibidem*, f. 14v, 27 gennaio 1346. Nel banco di Cosma Piccamiglio un notaio deposita la dote della sorella per lo sposo: cart. 239, f. 194, 23 dicembre 1357. Nel banco di Antonio Conradi un lanaio riceve da una vedova 125 lire di dote per la di lei nipote, sua promessa: cart. 345, f. 122, 26 novembre 1361.

56. Cart. 233, ff. 93v-94, 15 marzo 1348.

57. Cart. 230, f. 126 r-v, 21 luglio 1343

58. Cart. 313, ff. 79v-83v, 3 agosto 1361.

59. Cart. 310, ff. 19v-20, 8 dicembre 1374. A richiesta di Caterina un parente dello sposo deve prestare fideiussione di 500 lire per lui. Questi sembra essere un fresco vedovo, perché qualche mese prima Andalò de Negro si era impegnato a versargli in rate mensili di 100 lire quanto Lanfranco doveva ancora percepire sulla dote della madre defunta, probabilmente prima moglie di Lanfranco: *ibidem*, ff. 16 r-v, 8 ottobre 1374.

60. Cart. 409, ff. 339v-340r, 29 dicembre 1383.

61. Cart. 228, ff. 7v-11v, 2 febbraio 1345.

62. Cart. 228, ff. 7v-11v, 1345.

63. Cart. 232, ff. 83v-84, 30 marzo 1346.

64. Sullo stretto legame tra inflazione dotale e potere familiare femminile, Chojnacki, *Women and men*, pp. 95-111.

65. Gli statuti del 1375 e le aggiunte successive sanciscono che rimangano sempre valide le fideiussioni e le obbligazioni prestate per le doti: *Capitula*, c. 44v.

66. *Capitula*, c. 45v. L'aumento delle doti si registra anche a Venezia e altrove a partire dalla seconda metà del Trecento con l'intento di valorizzarle: Chabot, *Richesses des femmes et parenté*, p. 270.

67. È la somma che Colombo Bestagno assegna alla figlia con 800 lire di dote: cart. 265, ff. 101v-102v, 12 marzo 1342.

68. Cart. 233, ff. 230 r-v, 12 giugno 1348: la moglie e i figli devono aumentare a loro discrezione i *guarnimenti* e la dote di 800 lire lasciata da Accelino Usodimare alla figlia.

69. Not. cart. 332/I, f. 153v, 19 febbraio 1348.

70. Cart. 332/I, ff. 176v-177, 28 febbraio; f. 212 r-v, 19 maggio 1351.

71. Vedi nota 42.

72. Risulta priva di riscontri obiettivi ed errata l'affermazione della Owen Hughes, *Ideali domestici e comportamento sociale*, p. 179, secondo cui «i mariti accordavano raramente alle mogli lasciti aggiuntivi all'antefatto, in verità sempre modesto in rapporto alle alte doti femminili».

73. Cart. 231, ff. 61v-62, 8 aprile 1344.

74. Cart. 233, f. 230 r-v, 12 giugno 1348: Accelino Usodimare lascia alla moglie Iachina 800 lire di dote, 100 di antefatto, 1000 di dono, letti e vesti.

75. *Capitula*, c.46. Anche a Venezia una legge del 1420 impone ai mariti di non superare i 500 ducati in gioielli e vesti per le giovani spose entro i cinque anni di matrimonio: Chojnacki, *Women and Men*, p. 158. Sulle problematiche suscitate dai donativi maritali e sulla tendenza a contemplarli nella dote, Giuliodori, *La condizione femminile a Bologna*, pp. 250-260.

76. Chabot, *Richesses des femmes et parenté*, pp. 272-274.

77. *Capitula*, c. 66v, *De successionibus ab intestato: ...excludantur femine et tota hereditas dicti intestati decedentis ad liberos masculos superstites deferatur*; c.68v. *De femina tradita in matrimonium: ...sed de bonis maternis vel avi vel avie materne...succedat dicta mulier etiam cum masculis*. Non è quindi vero che a Genova le figlie siano escluse dalla successione materna a profitto dei fratelli, come sostiene la Chabot, *Richesses des femmes et parenté*, pp. 283-284.

78. Angelo Lomellini, due volte vedovo, lega ai figli di primo letto 600 lire ciascuno a fronte di 1000 lire di dote e di 200 lire *pro guarnimentis* lasciate a Caterina nata dalle seconde nozze: cart. 211, ff. 24v-25v, 28 settembre 1313. Ansaldo Lomellini lascia al figlio di primo letto *iure institutionis et falcidie* 500 lire oltre le 700 lire di dote della di lui madre, a fronte di 1400 lire ai maschi e 1200 lire di dote alle figlie di secondo letto: cart. 228, ff. 7v-11v, 2 febbraio 1345. Leonardo Ghisolfi lascia 800 lire in dote alle figlie nate da due matrimoni, ma a quelle di secondo letto aggiunge *pro guarnimentis* una cifra a discrezione dell'attuale moglie: cart. 219, ff. 233-236, 13 novembre 1317. Un trattamento analogo, cioè 100 lire di dote, riserva alle figlie di due mogli diverse un aristocratico: cart. 256, ff. 31v-32v, 1 febbraio 1319.

79. Selvaggia Ghisolfi, vedova di Babilano de Savignonis, lascia 50 lire al figlio naturale del marito: cart. 232, ff. 67-68, 27 marzo 1346. Francolina moglie di Giovanni Mazucco

destina 150 lire *ad maritale* di una figlia naturale del marito: cart. 228, ff. 202-203, 18 febbraio 1348. La moglie di uno speziale lascia al figlio naturale del marito 50 lire: cart. 234, f. 183 r-v, 12 novembre 1348. La vedova di un lanaiolo destina ai figli di primo letto del marito 50 lire ciascuno e nomina suo fidecommissario un figliastro: cart. 372, ff. 28-29, 7 agosto 1361. La vedova di un lanaiolo che continua l'attività del marito lascia 10 lire alla di lui figlia naturale: cart. 373, ff. 129v-130, 8 dicembre 1361.

80. Angelina moglie di Carlo di Casale dichiara di voler legare alla madre 200 lire da godere per le sue necessità e la indica come erede in caso di morte delle due figliette designate sue eredi, perché durante la malattia, probabilmente la peste, la madre è stata l'unica a rimanerle vicina, mentre le altre persone l'hanno abbandonata: cart. 332/I, f. 166v, 24 febbraio 1348.

81. Cart. 233, ff. 98v-99, 13 marzo 1348

82. Cart. 233, ff. 131v-132, 1 aprile 1348.

83. Cart. 265, ff. 140v-141, 4 giugno 1342.

84. Cart. 278/II, ff. 105-106, 6 agosto 1360.

85. Cart. 278/II, ff. 88v-89v, 10 ottobre 1356.

86. Una vedova ricorda tra altri il suo anello *sponsalicius*: cart. 233, f. 240 r-v, 23 giugno 1348.

87. Vedi nota 85 e cart. 233, f. 240 r-v, 23 giugno 1348.

88. Vedi nota 57.

89. Owen Hughes, *Ideali domestici e comportamento sociale*, pp. 177-178; Petti Balbi, *La vita e la morte*, pp. 453-454. Per la tutela dei nascituri, *Capitula*, c.62v.

90. Cart. 230, f. 126v, 21 luglio 1343.

91. Cart. 206, ff. 21 giugno 1308.

92. Cart. 233, ff. 157v-158v, 22 aprile 1348.

93. Cart. 373, ff. 79v-83v, 3 agosto 1361.

94. Cart. 409, ff. 339v-340v, 29 novembre 1383.

95. *Statuti di Pera*, libr. III, capp. 7, 124, 126; *Capitula*, c. 45.

96. Cart. 210/II, ff. 173-175, 12 settembre 1335.

97. *Notai ignoti* XI, 2, aprile 1342.

98. Nel 1308 Aiguinetta vedova di Ottobuono Boccanegra e tutrice dei figli, *premisso venerabili signo crucis manu propria*, sottoscrive l'inventario davanti al console di giustizia, come un'altra vedova nel 1321: cart. 153/II, f. 139, 14 agosto 1308; cart. 262, ff. 58v-59v, 12 febbraio 1321.

99. Cart. 233, f. 150r-v, 11 aprile 1348.

100. *Notai ignoti*, IV, 1320.

101. Cart. 210/II, ff. 123 r-v, 132v-133, 23 e 31 gennaio 1325. Per l'anno imposto dagli statuti, *Capitula*, c. 62r.

102. Cart. 375, ff. 79v-80, 10 dicembre 1358

103. Cart. 278/III, ff. 11-12, 7 marzo 1365.

104. Nel 1315 una vedova lasciata erede dal marito nomina un procuratore per curare i propri interessi ed esigere quanto il marito deve avere a Bonifacio o nell'isola di Corsica: *Notai ignoti*, IV, 28 agosto 1315, Nel 1343 una donna erede del fratello ricorre a un procuratore per riscuotere i proventi dei beni mobili e immobili del defunto a Trapani e nel regno di Sicilia: cart. 229, ff. 21-22, 1 febbraio 1343. Nel 1383 due donne nominano dei procuratori per recuperare quanto dovuto loro sui beni dei mariti morti a Famagosta o nell'isola di Cipro: cart. 409, f. 194, 19 giugno; ff. 253 r-v, 26 agosto 1383.

105. Cart. 229, f. 273, 14 aprile 1343.

106. Cart. 229, f. 9v, 28 gennaio 1343

107. Cart. 229, f. 161v, 18 marzo 1343.

108. Cart., 27 gennaio 1345

109. Cart. 232, f. 153r-v, 3 gennaio 1346.

110. Minneo, *Stati e lignaggi*, p. 69; Guzzetti, *La donne a Venezia*, p. 17, ma qui le donne «non possono partecipare in prima persona al commercio d'Oltremare»; Chojnacky, *Women and Men*, pp. 116-125; Bellavitis, *Identité, mariage, mobilité sociale*, pp. 224-231.

111. M. Staglieno, *Le donne nell'antica società genovese*, in «Giornale ligustico», 5 (1879), pp. 275-328; G. Jehel, *Le rôle des femmes et du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII siècle*, in «Revue d'histoire économique et sociale», 53 (1975), pp. 193-214; G. Pistarino, *La donna d'affari a Genova nel secolo XIII*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, Genova 1978, pp. 155-169; M. Angelos, *Women in Genoese commenda contracts, 1115-1216*, in «Journal of medieval history», 20 (1994), pp. 299-332. È in errore la Owen Hughes quando sostiene che le mogli degli aristocratici, al contrario di quelle degli artigiani, non partecipano attivamente alla vita commerciale cittadina: *Ideali domestici e comportamento sociale*, pp. 176-177.

112. Così Azzone Cattaneo designa la moglie Isabella: cart. 332/I, f. 37v, 31 agosto 1345.

113. Una vedova, Beltrama, è qualificata *laneria*: cart. 307, f. 125v, 13 febbraio 1341.

114. In assenza del marito una donna dichiara di essere mantenuta del figlio (cart. 332/I, f. 150v, 18 febbraio 1348), mentre un'altra, che non ha preoccupazioni economiche, soffre di solitudine (cart. 278/II, ff. 88v-89v).

115. Cart. 233, f. 80 r-v, 11 marzo 1348.
116. Cart. 211, ff. 114v-116v, 15 maggio 1313.
117. Cart. 233, ff. 242v-243, 28 giugno 1348: così Giovanni Bulgaro definisce la moglie Teodora lasciata tutrice dei figli suoi eredi.
118. *Notai ignoti*, IV, fasc. 1325, 24 luglio 1327.
119. Cart. 231, ff. 84-85 e f. 201r-v, 15 e 20 aprile 1344. Alla seconda data il testatore aggiunge un codicillo al testamento, in cui ribadisce esplicitamente che è in arbitrio della moglie affidare o meno i beni mobili da negoziare ai Piccamiglio.
120. È questa un'abitudine assai diffusa tra gli uomini d'affari: G. Petti Balbi, *Il mercante*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*. Atti del Centro italiano di studi di storia e d'arte, 17, Pistoia 2001, pp. 1-21; Braunstein, *Il mercante davanti la morte*, pp. 269-271.
121. Owen Hughes, *Ideali domestici e comportamento sociale*, pp. 180-181.
122. *Capitula*, cc.69v-70. Ovunque si cerca di imporre alla donna la vedovanza: R.C. Mueller, *Sull'establishment bancario veneziano, Il banchiere davanti a Dio (secoli XIV-XVI)*, in *Mercanti e vita economica nella Repubblica veneta*, a cura di G. Borelli, Verona 1985, I, pp. 45-109.
123. Cart. 278/II, f. 108 r-v, 12 agosto 1360.
124. Cart. 230, ff. 10v-11v, 26 aprile 1343.
125. Cart. 230, ff. 62v-64, 26 maggio 1343.
126. Cart. 229, ff. 40-41, 10 febbraio 1343.
127. G. Petti Balbi, *Genova medievale vista dai contemporanei*, Genova 1978, n.ed. 2009.